

IT
E-001606/2026
Risposta di Jessika Roswall
a nome della Commissione europea
(7.7.2026)

L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva quadro sui rifiuti¹ stabilisce le condizioni generali in base alle quali si considera che i rifiuti sottoposti a un'operazione di riciclaggio o a un'altra operazione di recupero cessino di essere tali. L'adozione di criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuto è a discrezione di ogni Stato membro. Qualora gli Stati membri stabiliscano criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, devono notificarli alla Commissione conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535², ove imposto da tale direttiva.

In caso di spedizione di materiale o di una sostanza che ha cessato di essere di rifiuto conformemente ai criteri nazionali, possono ancora sussistere potenziali controversie tra gli Stati membri riguardo al fatto che gli oggetti o le sostanze spediti siano o non siano rifiuti.

Per tali casi, l'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti³ introduce una procedura per risolvere potenziali controversie: se le autorità competenti di spedizione e destinazione non si accordano sulla classificazione di un oggetto o una sostanza come rifiuto o meno, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 20, paragrafo 1, dello stesso regolamento e delle condizioni o decisioni adottate a livello dell'UE o dagli Stati membri a norma dell'articolo 5 o 6, l'oggetto o la sostanza è trattato/a come rifiuto ai fini della spedizione.

Oltre alle disposizioni contenute nel regolamento relativo alle spedizioni di rifiuti, la Commissione sta valutando possibili misure supplementari per agevolare il riconoscimento dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto tra gli Stati membri nell'ambito dell'atto legislativo di prossima adozione sull'economia circolare⁴.

¹ Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3).

² Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione) (GU L 241 del 17.9.2015, pag. 1).

³ Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (GU L, 2024/1157, 30.4.2024).

⁴ https://environment.ec.europa.eu/strategy/circular-economy_it, la cui adozione è prevista per la seconda metà del 2026.